

**RICCI GIOVANNI.** Domando la parola.

Se ho bene inteso le parole del signor relatore, parrebbe che la maggioranza dell'ufficio IX abbia conchiuso per l'annullamento dell'elezione del cavaliere Mattei per la ragione che non avrebbe il grado di ufficiale superiore nella regia marina. A questo riguardo io credo che la Camera potrà ritenere quale sia la vera posizione di cui gode questo impiegato nel corpo della marina se porrà mente ch'egli è indipendente assolutamente nelle sue attribuzioni; che ha una specialità di somma importanza, quale è la direzione delle costruzioni navali; che siede in tutti i Consigli e vi ha la posizione corrispondente a quella di capitano di vascello, vale a dire di colonnello; che finalmente ha paga di colonnello e tutte le onorificenze di questo grado. Nel regio decreto del 1816 è detto che egli avrà il grado di ufficiale di vascello.

Ora noi abbiamo dei precedenti che militano a suo favore.

Il cavaliere Briga, ingegnere costruttore anteriormente a lui, era capitano di fregata. Se il Ministero non determinò in modo assoluto nel brevetto qual grado egli avesse nella marina regia, si può in certo qual modo desumere, e ragionevolmente, dal posto che occupa nel corpo.

Quindi a me pare ch'egli possa essere compreso fra gli ufficiali superiori di terra e di mare eleggibili, a termini dell'articolo 97 della legge elettorale.

Per queste ragioni io spero che la Camera, contrariamente alle conclusioni della Commissione, vorrà approvare la elezione a deputato del cavaliere Mattei.

**COTTA-RAMUSINO.** Io credo di dover sostenere le conclusioni dell'ufficio IX e quindi l'annullamento della elezione.

Quando si tratta di definire la quistione se un impiegato sia ammissibile o no nella Camera, noi dobbiamo attenerci strettamente al disposto della legge elettorale.

Ora l'articolo 97 della stessa legge in termini chiarissimi esclude dalla deputazione tutti i funzionari aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione di alcuni. Vediamo ora se fra gli impiegati eccettuati in quest'articolo vi sia eziandio l'ingegnere costruttore in capo.

Questo non c'è. Ma chi vuol sostenere la validità della elezione del signor Mattei dice che il medesimo ha un grado superiore nell'armata e che conseguentemente, a termini del numero 6° dell'articolo 97, deve ritenersi eleggibile.

Anzi tutto io debbo osservare che la legge dice unicamente che l'ingegnere costruttore in capo avrà il grado di ufficiale, ma non determina se questo grado sia superiore o inferiore; anzi se dobbiamo stare a quello che si pratica ordinariamente, dobbiamo ritenere che a termini del disposto di questo regio decreto con cui è accordato il grado di ufficiale all'ingegnere costruttore in capo, dobbiamo ritenere, dico, che questo grado abbia a considerarsi come inferiore e non superiore, poichè quando si tratta di gradi superiori ordinariamente hanno una denominazione propria. E ciò specialmente nella marina in cui il grado superiore è distinto col nome speciale di capitano di vascello.

Ma v'ha di più. Io ritengo che, quand'anche si volesse ammettere che all'ingegnere Mattei competesse il grado di capitano di vascello, ciò non ostante non potrebbe ritenersi eleggibile, poichè, a termini del disposto dell'articolo 97, secondo me non basta che un individuo abbia il semplice grado, il semplice titolo di ufficiale superiore, ma è necessario che effettivamente eserciti la carica inerente al grado; quando noi dietro il semplice grado che ha un individuo volessimo ammettere funzionari pubblici che per ragione della carica che esercitano non sarebbero ammissibili, con questo sistema facilmente verremmo a rendere la regola generale, dell'esclu-

sione degli impiegati un'eccezione, poichè sappiamo che molti e molti funzionari pubblici, i quali assolutamente non sono eleggibili, avrebbero però dei titoli e gradi per cui, secondo il sistema sostenuto dalla parte avversaria, si dovrebbero ammettere.

A cagion d'esempio noi non possiamo ignorare che a taluni intendenti è accordato il titolo e grado di consigliere d'appello, e per questo dovremo noi ritenere che in forza di questo titolo e grado possano essere ammessi nella Camera questi intendenti? Io credo di no.

Del resto, o signori, è cosa assolutamente certa che il signor ingegnere Mattei occupa una carica nella quale non è ammissibile; solo vi può essere un lontanissimo dubbio che il medesimo, in forza di quel grado che per altro non è specificato dalla legge, possa a termine dell'articolo 97 essere ammesso. Ma dietro questo lontanissimo dubbio, ammetteremo noi nella Camera una persona che per altre qualità ond'è investita dee sostanzialmente essere esclusa?

Prego la Camera d'andare a rilento nell'ammettere impiegati. Nessuno ignora che l'introduzione degli impiegati nella Camera non vuol essere molto promossa; che anzi non esito ad esternare il desiderio che, quando si venisse a toccar nuovamente la legge elettorale, tutti indistintamente gli impiegati abbiano ad essere esclusi dalla deputazione, poichè ritengo che un impiegato ha l'obbligo imprescindibile di soddisfare al proprio dovere, e volendo soddisfare a questo dovere è impossibile che attenda a quelli che sono inerenti alla qualità di deputato.

Per tutte queste considerazioni io appoggio le conclusioni dell'ufficio.

**DICAVOUR C., presidente del Consiglio.** Non seguirò l'onorevole preopinante nel campo della teoria, e non esaminerò se sia opportuna o no l'ammissione degli impiegati nel seno del Parlamento. Mi restringerò alla questione che occupa di presente la Camera, alla questione cioè di sapere se il signor ingegnere Mattei sia o no eleggibile.

La questione dell'interpretazione letterale della legge è stata, mi pare, a sufficienza trattata dall'onorevole relatore che espose con somma imparzialità e l'opinione posta in campo dalla maggioranza e quella propugnata dalla minoranza del IX ufficio intorno all'eleggibilità del predetto candidato. Starò pago ad esaminare la questione colla scorta dello spirito da cui la legge è informata.

All'articolo 97 della legge elettorale vengono indicati quali sono i funzionari che possono aspirare ad essere ammessi nella Camera. Se voi esaminate quest'articolo, vedrete che il legislatore ha inteso aprire le porte del Parlamento a tutti i funzionari che occupano il primo rango della propria carriera; ha voluto che il Parlamento potesse approfittare dei lumi e dell'esperienza di coloro i quali sono riconosciuti riunire al più alto grado queste doti.

Non parlo dei ministri, perchè la loro presenza alla Camera è quasi una necessità; ma se passiamo a rassegna i varii ordini governativi, noi vediamo che nell'amministrativo la legge ammette i consiglieri di Stato; nel giudiziario, i presidenti ed i membri delle Corti superiori, non che i segretari generali, i quali pure hanno raggiunto il più alto gradino nella carriera amministrativa; quanto all'esercito ed all'armata, sono ammessi gli ufficiali superiori; quanto alle carriere tecniche, ammette quelli che hanno raggiunto il grado superiore del proprio impiego, come i membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione; per l'ordine insegnante, i membri del Consiglio superiore di sanità, onde aprire una porta, io suppongo, a quelli che, professando l'arte sanitaria, occupano